



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Concetta Maiore

Presidente

Dott. Giacomo Rota

Giudice Relatore

Dott. Alfredo Spitaleri

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa

DA

Michele De Grandi s.r.l., (C.F. 00874250987), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Antonuccio, elettivamente domiciliata in Siracusa nella Via Senatore Giuseppe Maielli n.12

ATTRICE

CONTRO

Riscossione Sicilia s.p.a. (C.F. 00833920150) ora **Agenzia delle Entrate-Riscossione**, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Greco, elettivamente domiciliata in Siracusa nel Viale Scala Greca n. 119/C

E CONTRO

I.N.P.S. Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. Ivano Marcedone, elettivamente domiciliato in Siracusa nel Corso Gelone n. 90

CONVENUTI

Oggetto: querela di falso

Conclusioni: come da atti di causa

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti:

- 1) La s.r.l. Michele De Grandi, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante Angelo De Grandi, ha proposto avanti al Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro opposizione alla esecuzione avverso, tra gli altri provvedimenti, gli avvisi di addebito n. 59820120001146520 e n. 59820120001740710 con i quali la Riscossione Sicilia s.p.a. gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 30.359,33 a titolo di contributi I.N.P.S. oltre sanzioni, interessi ed accessori per gli anni compresi tra il 2001 e il 2012: quale motivo di impugnazione la s.r.l. Michele De Grandi ha dedotto di non avere mai ricevuto gli avvisi di addebito n. 59820120001146520 e n. 59820120001740710 e che conseguentemente la pretesa creditoria era prescritta;
- 2) Si è costituita in giudizio l'I.N.P.S. resistendo all'avversa opposizione e sostenendo che i suddetti avvisi di addebito erano stati notificati a mezzo plichi postali raccomandati a.r. n. 65006975641-8 del 25 settembre 2012 e n. 65008662663-3 del 20 novembre 2012, producendo in giudizio copia dei relativi avvisi di ricevimento;
- 3) La s.r.l. Michele De Grandi ha proposto querela di falso affinché fosse accertato e dichiarato che le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali distinte dai numeri n. 65006975641-8 del 25 settembre 2012 e n. 65008662663-3 del 20 novembre 2012, non appartenessero né ad Angelo De Grandi, né ad altra persona legittimata alla loro ricezione;
- 4) Disposta la sospensione del processo avanti al Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro al fine di consentire la proposizione della querela di falso, la Michele De Grandi s.r.l. ha riassunto la lite avanti al Tribunale di Siracusa al fine della proposizione della querela di falso nei termini sopra indicati;
- 5) Radicati il contraddittorio con la Riscossione Sicilia s.p.a. e l'I.N.P.S., regolarmente evocati in giudizio, è stata esperita c.t.u. grafologica volta all'accertamento

della riferibilità delle due sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento della raccomandata n. 65006975641-8, inviata dall'I.N.P.S. in data 25/09/2012 e n. 6500866266-3, inviata dall'I.N.P.S. in data 20/11/2012, al legale rappresentante della società attrice;

6) Indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 ottobre 2023 e del successivo deposito delle memorie ex art. 190 codice di rito civile.

Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa di dovere rigettare la domanda azionata dalla s.r.l. Michele De Grandi per i motivi di seguito evidenziati.

Deve dichiararsi inammissibile la domanda con cui la s.r.l. Michele De Grandi ha chiesto accertarsi che le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali distinte dai numeri n. 65006975641-8 del 25 settembre 2012 e n. 65008662663-3 del 20 novembre 2012, non appartenessero né ad Angelo De Grandi, né ad altra persona legittimata alla loro ricezione: a tale conclusione si perviene sia in quanto l'agente postale che aveva provveduto alla consegna delle raccomandate, quale incaricato di pubblico servizio, non era tenuto a redigere una relata di notifica o una annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui il plico era stato consegnato, sia perché dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento si poteva soltanto presumere che il plico era stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incaricata.

Invero secondo consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973, e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui

gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., Sezione Tributaria, n. 29539 del 2020).

Alla luce di quanto sopra, la firma apposta sugli avvisi di ricevimento fa presumere soltanto che le raccomandate fossero state consegnate dall'agente postale all'indirizzo indicato, rendendo del tutto inconferente la proposizione della querela di falso posto che l'avviso di ricevimento non fa piena prova della identità del soggetto che materialmente ha ricevuto l'atto notificato, non sussistendo nel caso in esame alcuna fede privilegiata da superare.

In definitiva deve dichiararsi l'inammissibilità della querela di falso avanzata dalla s.r.l. Michele De Grandi; le spese di lite al pari delle spese della c.t.u. grafologica seguono la soccombenza e vanno addossate alla parte querelante soccombente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 con scaglione indeterminabile a complessità bassa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiarare inammissibile la querela di falso proposta dalla s.r.l. Michele De Grandi;

2. Condanna la s.r.l. Michele De Grandi al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione (già Riscossione Sicilia s.p.a.), e dell'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, spese liquidate per ciascuna delle parti in Euro 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Pone le spese di c.t.u. a carico della s.r.l. Michele De Grandi.

Siracusa, 14 febbraio 2024

Il Giudice
Dott. Giacomo Rota